

COMMISSIONE IV  
FINANZE E TESORO

CLXIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 30 MAGGIO 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

## INDICE

	PAG.
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Autorizzazione di una maggiore spesa di lire 458.000.000 per corrispondere all'Istituto di emissione, alle Aziende di credito ed agli Uffici postali, i compensi inerenti al collocamento dei buoni del Tesoro ordinari durante gli esercizi finanziari 1948-49 e 1949-1950. ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (2699)	
Autorizzazione di una maggiore spesa di lire 400.000.000 per corrispondere all'Istituto di emissione, alle Aziende di credito ed agli Uffici postali, i compensi inerenti al collocamento di buoni del Tesoro ordinari, durante l'esercizio finanziario 1950-51. ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (2700) . . . . .	2055
PRESIDENTE . . . . .	2055, 2056, 2057
ARCAINI, <i>Relatore</i> . . . . .	2055, 2056
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	2057

La seduta comincia alle 9,15.

TROISI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione dei disegni di legge: Autorizzazione di una maggiore spesa di lire 458.000.000 per corrispondere all'Istituto di emissione, alle Aziende di credito ed agli Uffici postali, i compensi inerenti al collocamento dei buoni del Tesoro ordinari, durante gli esercizi finanziari 1948-49 e 1949-50. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2699). — Autorizzazione di una maggiore spesa di lire 400.000.000 per corrispondere all'Istituto di emissione, alle Aziende di credito ed agli Uffici postali, i compensi inerenti al collocamento di buoni del Tesoro ordinari, durante l'esercizio finanziario 1950-51. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2700).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione di una maggiore spesa di lire 458.000.000 per corrispondere all'Istituto di emissione, alle Aziende di credito ed agli Uffici postali, i compensi inerenti al collocamento dei buoni del Tesoro ordinari, durante gli esercizi finanziari 1948-49 e 1949-50.

L'onorevole Arcaini ha facoltà di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

ARCAINI, *Relatore*. Se il Presidente lo consente, vorrei abbinare nella presente relazione anche l'altro disegno di legge n. 2700 pure all'ordine del giorno della seduta

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1952

odierna, il quale tratta la stessa materia. Il disegno di legge n. 2700 ha il titolo: Autorizzazione di una maggiore spesa di lire 400.000.000 per corrispondere all'Istituto di emissione, alle Aziende di credito ed agli Uffici postali, i compensi inerenti al collocamento di buoni del Tesoro ordinari, durante l'esercizio finanziario 1950-51.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Avverto che anche il disegno di legge n. 2700 è stato già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

ARCAINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, come è noto, i buoni del Tesoro ordinari vengono collocati a mezzo dell'Istituto di emissione, le Aziende di credito e gli Uffici postali. Con la legge 19 maggio 1950, n. 322, veniva data autorizzazione al Ministero del tesoro di corrispondere per gli esercizi 1948-49 e 1949-1950, all'Istituto di emissione, Aziende di credito e Uffici postali che prestano la loro opera e i loro servizi come tramite tra i privati e la Tesoreria un compenso che è del 0,10 per cento sul capitale nominale dei buoni sottoscritti aventi scadenza non inferiore ai sei mesi e del 0,25 per cento sul capitale nominale dei buoni sottoscritti tramite gli uffici postali aventi scadenza inferiore a sei mesi e del 0,10 per cento sul capitale nominale dei titoli della specie, con scadenza non superiore a sei mesi.

Con la stessa legge, si stabiliva la somma di un miliardo e 150 milioni per soddisfare al pagamento di queste commissioni e anche per consentire al Ministro del tesoro di autorizzare la corresponsione con proprio decreto, nel limite massimo del 0,25 per cento, il compenso da corrispondere sull'ammontare dei depositi costituiti in buoni del tesoro ordinari, presso l'Istituto di emissione, dalle aziende di credito in osservanza delle disposizioni di cui alla lettera f) dell'articolo 32 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, concernente cioè il rapporto fra il patrimonio netto e le passività ed alle possibili forme di impiego dei depositi raccolti in eccedenza all'ammontare determinato dal rapporto stesso.

Del miliardo e 150 milioni, 500 milioni sono serviti per l'accennata maggiorazione che il Tesoro ha riconosciuto a norma delle disposizioni contenute nella suddetta lettera f) dell'articolo 32 della legge bancaria del 1936 e 650 milioni sono invece rimasti a disposizione

del Ministero del tesoro per il pagamento delle commissioni di cui all'articolo 1 della citata legge 19 maggio 1950, n. 322. Se non che la cifra dei buoni del Tesoro annuali sottoscritti è stato nell'esercizio 1948-49 e nell'esercizio 1949-50 molto superiore a quella che si prevedeva e che aveva formato, diremo, l'afflusso di buoni per il citato esercizio 1948-49. Infatti in questo esercizio sono stati sottoscritti complessivamente 950 miliardi di buoni e nell'esercizio 1949-50 ne sono stati sottoscritti 910. Faccio notare che nel 1951 questa cifra sale a 1.110 miliardi. Pertanto la somma che si era prevista di spendere per la corresponsione delle commissioni, è risultata insufficiente. Da qui la necessità di provvedere con appositi disegni di legge allo stanziamento delle somme necessarie per assolvere a questo impegno, già sancito dalla legge.

Il disegno di legge n. 2699 autorizza l'aumento di 458 milioni che trovano la copertura con una aliquota delle maggiori entrate di cui al terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1950-1951, ponendo così la Tesoreria nelle condizioni di saldare tutte le commissioni dovute agli istituti di credito e agli uffici postali per gli esercizi 1948-49 e 1949-50.

Ritengo, pertanto, di potere esprimere parere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

Passo ora ad illustrare l'altro disegno di legge n. 2700.

La citata legge n. 322 del 1950, autorizzava il Ministero del tesoro a corrispondere le commissioni per gli esercizi 1948-49 e 1949-50 e non per l'esercizio 1950-51 né per quelli successivi.

La necessità quindi di dover provvedere con un disegno di legge ad autorizzare il Ministro del tesoro a continuare nella corresponsione di queste commissioni e a integrare il fondo che era stato iscritto nel bilancio dell'esercizio 1950-51 nella cifra di lire 400 milioni, appare molto evidente.

Anche di questo provvedimento propongo l'approvazione.

Debbo notare che già nel bilancio dell'esercizio 1951-52 si trovano iscritti per corresponsione di compensi inerenti al collocamento di buoni ordinari, 600 milioni, cifra che dovrà essere completata e che bisognerà appoggiare ad altri disegni di legge che ne autorizzino la corresponsione per l'esercizio 1951-52. Il Ministro del tesoro, in fondo, non ha mai presentato una legge che stabilisca definitivamente l'obbligo della corresponsione di tali commissioni. E ciò perché l'onorevole Mi-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1952

nistro desidera stabilire anno per anno, sia il diritto stesso e sia la misura della commissione da corrispondere.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2699, che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione.

**ART. 1.**

È autorizzato l'aumento per 458.000.000 di lire, della spesa complessiva di 1.150.000.000 di lire prevista dall'articolo 6 della legge 19 maggio 1950, n. 322, per il compenso da corrispondere all'Istituto di emissione, alle Aziende di credito ed agli Uffici postali relativamente al collocamento di buoni del Tesoro ordinari effettuato durante gli esercizi finanziari 1948-49 e 1949-50.

*(È approvato).*

**ART. 2.**

All'onere derivante dalla presente legge viene fatto fronte con parte delle maggiori entrate contenute nel terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge n. 2700 che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione.

**ART. 1.**

Analogamente a quanto disposto nell'articolo 1 della legge 19 maggio 1950, n. 322, concernente, tra l'altro, le norme relative al collocamento per gli esercizi finanziari 1948-49 e 1949-50, dei buoni del Tesoro ordinari, a mezzo dell'Istituto di emissione, delle Aziende di credito e degli Uffici postali, il Ministro per il tesoro è autorizzato a corrispondere a tali enti, anche per l'esercizio finanziario 1950-1951, i compensi previsti alle lettere a) e b) del su citato articolo 1 della legge 19 maggio 1950, n. 322.

La corresponsione di detti compensi sarà effettuata con le modalità di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge stessa.

*(È approvato).*

**ART. 2.**

All'onere di complessive lire 800.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte per lire 400.000.000 con lo stanziamento iscritto al capitolo 434 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51 e per lire 400.000.000 con quota parte delle maggiori entrate di cui al quarto provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

I due disegni di legge nn. 2699 e 2700 saranno subito votati a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Autorizzazione di una maggiore spesa di lire 458.000.000 per corrispondere all'Istituto di emissione, alle Aziende di credito ed agli Uffici postali, i compensi inerenti al collocamento dei buoni del Tesoro ordinari durante gli esercizi finanziari 1948-49 e 1949-50 » (2699):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	6

*(La Commissione approva).*

« Autorizzazione di una maggiore spesa di lire 400.000.000 per corrispondere all'Istituto di emissione, alle Aziende di credito ed agli Uffici postali, i compensi inerenti al collocamento di buoni del Tesoro ordinari, durante l'esercizio finanziario 1950-51 (2700):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	5

*(La Commissione approva).*

---

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1952

---

*Hanno preso parte alla votazione:*

Amendola Giorgio, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Biasutti, Castelli Avolio, Cavallari, Chiaramello, Chini Coccoli Irene, Cicerone, Cifaldi, Corbino, Costa, De Martino Francesco, De Palma, Ferreri, Ghislandi, Guggenberg, Maniera, Mannironi, Massola, Pesenti,

Pieraccini, Ponti, Salizzoni, Tosi, Tremeloni, Troisi, Tudisco, Valsecchi, Vicentini, Walter.

**La seduta termina alle 10,15.**

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI